



Comune di Torretta

Città Metropolitana di Palermo

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE		
N. 56	Data emissione	18-11-2020

Oggetto: Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2020

Premesso

- la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2020 con cui la gestione giuridica del personale è stata assegnata allo staff del Segretario comunale;
- Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge 241/90 come introdotta dalla Legge n.190/2012;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
- Visto il D. Lgs n. 165/2001 che impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- Visto che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- Visto che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo anche conto delle disponibilità economico- finanziarie dell'Ente;

Rilevato che, in data 21 maggio 2018, è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono qui sinteticamente riportate:

- 1) a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato;
- 2) nell'importo consolidato confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, CCNL 2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001;
- 3) l'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:
 - di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (comma 2, lett. a);
 - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle

posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (comma 2, lett. b);

- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità (comma 2, lett. c). Tale importo confluisce stabilmente dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- 4) In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno per come stabilito dal medesimo contratto (art. 67, c. 3-4-5, del ccnl 21.05.2018), qualora le condizioni finanziarie e strutturali dell'Ente lo permettano;

Preso atto, a tal fine, che dal rendiconto es. finanziario 2019, approvato dalla Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, giusta delibera n. 28 del 14.09.2020, si rileva la condizione di ente strutturalmente deficitario;

Ritenuto, pertanto, che nel rispetto dell'art. 67, c. 6, 3°cpv, del ccnl 21.05.2018, non è possibile procedere all'aumento delle risorse variabili, ex art. 67, c. 3, lett. i) in combinato disposto con l'art. 67, c. 5, del predetto ccnl;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Considerato che occorre determinare il fondo risorse decentrate per l'anno 2020 ai sensi del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;

Rilevato che il comma 7 del citato art. 67 CCNL 2016/2018 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che *"a decorrere dal 01.01.2017 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015"*;

Rilevato altresì che l'art. 33, c. 2, ultimo cpv del d. l. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, ha previsto che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, c. 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

Preso atto che in attuazione del superiore articolo di legge, è stato emanato, in data 17.03.2020, GURI n. 108 del 27.04.2020, il relativo decreto attuativo del Dip.to Funzione Pubblica dal quale, con specifico riferimento al fondo efficienza servizi, si ha modo di leggere che *"rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, c. 2, del d. lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, c. 2, del d. l. n. 34/2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

Preso pertanto atto che, anche in caso di decremento del personale in servizio tra quello al 31.12.2020 e quello al 31.12.2018, non si dà luogo alla riduzione del fondo;

Rilevato che il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 era pari a 51 unità e che quello al 31.12.2020 sarà pari a 45 unità, con un decremento, pertanto, di sei unità di personale;

Considerato, altresì, che ai sensi di quanto indicato nel parere della Corte dei Conti – Sez. Lombardia, n. 95/2020, il fondo va considerato nella sua unitarietà, senza distinzione alcuna tra parte stabile e variabile, per cui il confronto va effettuato nel suo complesso senza tenere conto delle varie tipologie di fonti di finanziamento del fes, ivi comprese le risorse destinate alle P. O. . Infatti, dal predetto parere, si ha modo di rilevare tra l'altro che: a) *dal D.M. 17 marzo 2020 di attuazione delle disposizioni del d. l. 34/2019, si evince che resta comunque ferma l'irriducibilità per il trattamento accessorio del limite rappresentato dall'importo determinato per l'anno 2016; b) per la determinazione del " valore medio pro-capite" occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O. L'interpretazione letterale dell'art 33 della D.L.34/2019, nella parte sopra riportata, non consente una scissione tra le due componenti. Tale interpretazione oltre ad essere supportata dal dato letterale, è suffragata dal richiamo della disposizione stessa all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.....fissando un limite al "trattamento accessorio" globalmente inteso senza distinzione alcuna ai fini della determinazione del tetto massimo";*

Atteso che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2017, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2016, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – che ha evidenziato che le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 9, comma 2- bis, del D. L. n. 78/2010;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 5 al ccnl 21.05.2018, nel raffronto da effettuarsi, necessita tenere conto che le risorse di cui all'art. 67, c. 2, lett.a) e b) non sono assoggettate ai limiti di crescita del fondo previsti dalle vigenti norme (art. 23, c. 2, d. lgs. n. 75/2017) in analogia agli incentivi per funzione tecniche (dichiarazione congiunta n. 9);

Rituito dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € **113.738,45**, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2020", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. A);

Preso atto che all'interno del fondo de-quo, trovano allocazione le economie di parte stabile 2018/2019 pari, rispettivamente, ad € 7.987,90 ed € 13.454,90;

Dato atto che la quantificazione delle risorse per l'anno 2020, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016/2018 ed in particolare:

a) sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 per un importo di € **55.824,65** (ivi compresa la quota dello 0,2% del monte salari 2001 pari a € 1.260,00);

b) le predette risorse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) b) e c):

- di un importo, su base annua, di € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL, in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019, quantificato in € **4.742,00**;
- dell'importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono state calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi

- (01/01/2016, 01/01/2017 e 01/04/2018) quantificato in € **1.722,00**;
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, quantificato in € 725,58 per la parte riferita gli anni precedenti e ad € 532,00 per la frazione d'anno 2020;

Dato atto che all'interno del Fondo, nella parte variabile, trovano allocazione le risorse destinate alle posizioni organizzative (retribuzione di posizione e di risultato);

Dato atto che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento, e secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sez. Riunite n. 6/2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti enti pubblici dall'art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e quindi esclusi dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio, in quanto la Legge n. 205/2017 ha previsto che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio, allocate in specifici capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 159 del 30.09.2016 di costituzione del fondo efficienza servizi anno 2016, nell'importo complessivo di € 98.308,43, di cui € 73.592,11 parte stabile ed € 24.716,32 parte variabile, importo che va rideterminato in complessivi € 135.369,99 di cui € 73.592,11 parte stabile ed € 61.777,88 parte variabile, per tenere conto dell'importo destinato alle posizioni organizzative (retribuzione posizione e risultato), pari ad € 37.061,56, e ciò al fine di avere dati omogeni tra loro comparabili nel tempo;

Preso atto:

- che dal rendiconto 2019 risulta che il Comune di Torretta ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, ivi compreso la riduzione della spesa del personale rispetto al triennio 2011/2013, fermo restando la condizione di ente strutturalmente deficitario;
- che le risorse di parte variabile e parte stabile considerati ai fini della costituzione del fondo incentivante per il personale per l'anno 2020 rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;
- che i documenti programmatici per il triennio 2020/2022 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa per il personale;

Atteso che, in via preventiva rispetto alla contrattazione prima e sottoscrizione del CCDI anno 2020, si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei costi, previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

DETERMINA

Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.

Di costituire, secondo le linee, i criteri ed i limiti illustrati in premessa e secondo la disciplina normativa in vigore, il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020, ai fini dell'avvio della trattativa per la definizione dei criteri per la destinazione dello stesso, nella consistenza complessiva di € **113.738,45** di cui € 63.013,65 di parte stabile ed € 50.724,80 di parte variabile, come da prospetto contabile allegato;

Di dare, altresì, atto

- che l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2020, come individuato con il presente atto, non supera il corrispondente valore individuato per l'anno 2016, per come previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017,

determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e secondo quanto previsto dalle dichiarazioni congiunte n. 5 e 9 del ccnl 21.05.2018;

- che la decurtazione permanente già operata negli anni precedenti, in ossequio ai vincoli di cui al d.l. n. 78/2010, sulle risorse di parte stabile e variabile, è pari ad € 3.899,76;
- che all'interno del fondo de-quo, trovano allocazione le economie di parte stabile 2018/2019 pari, rispettivamente, ad € 7.987,90 ed € 13.454,90;
- che le risorse destinate alla contrattazione decentrata trovano copertura finanziaria sugli appositi stanziamenti del bilancio di previsione triennio 2020/2022 es. 2020 ed afferenti la spesa del personale, nel rispetto della normativa sul salario accessorio vigente e, per la parte relativa all'avanzo vincolato, previa apposita variazione di bilancio (economie di parte stabile);
- che nelle more della stipulazione del CCDI per l'anno 2020, continueranno ad applicarsi le regole indicate nel CCDI vigente con conseguente liquidazione al personale dipendente dei compensi fissi (turnazione/reperibilità) spettanti e previsti dall'art. 17 del CCNL 1.4.1999;
- di stabilire che è stato osservato quanto disposto dal D. L. n. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2020 rispetto alla media del triennio 2011/2013;

Ritenuto che la spesa per finanziare le progressioni economiche consolidate è pari, per l'anno 2020, ad € 26.709,00 e che l'indennità di comparto a carico del fondo è pari ad € 15.357,05 mentre quella a carico bilancio pari ad € 1.531,76;

Di dare, altresì, atto che la spesa riguardante il fondo per le risorse decentrate anno 2020 sarà interamente esigibile all'atto della sottoscrizione della contrattazione integrativa annuale e che la quota da liquidare nell'esercizio successivo sarà destinata alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati nell'esercizio 2021;

Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.

Di disporre la trasmissione all'ufficio di segreteria, perché ne curi la raccolta cronologica generale, e la pubblicazione all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

Redatta da Perla Gravante

Responsabile del procedimento: Gravante Perla

IL SEGRETARIO COMUNALE
Perla Gravante



Comune di Torretta

Città Metropolitana di Palermo

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE		
N. 56	Data emissione	18-11-2020

Oggetto: **Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2020**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Impegno N. 185 del 18-11-2020 a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 322 / Articolo 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FERS(322.3)	
Causale	Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2020
Importo 2020	Euro 22.100,00
Impegno N. 186 del 18-11-2020 a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	
Capitolo 322 / Articolo 15 Avanzo amm.ne vincolato fondo efficienza servizi	
Causale	Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2020
Importo 2020	Euro 20.822,60
Impegno N. 187 del 18-11-2020 a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
Capitolo 351 / Articolo IRAP a carico del comune(351.0)	
Causale	Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2020
Importo 2020	Euro 574,21
Impegno N. 188 del 18-11-2020 a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	
Capitolo 322 / Articolo 9 CPDEL(322.9)	
Causale	Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2020
Importo 2020	Euro 4.104,78

Lì, 18-11-2020

IL RESP.LE SETT. EC. FINANZIARIO
Maria Stella Candela

IMPATTO DECRETO CRESCITA SUL FONDO PERSONALE DEI LIVELLI		
DESCRIZIONE	2018	2020
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)	55.825	55.825
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	-	4.742
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	1.722	1.722
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	-	725
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	-	-
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	-	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	367	-
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	-	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	-	-
AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019	-	-
	57.913,69	63.013,65
Risorse variabili soggette al limite		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) ⁽²⁾	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) ^{(3) e (4)}	-	-
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	-	532
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 2016-2018; ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	-	-
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018; ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-	-
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1, LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	17.148	-
POSIZIONI ORGANIZZATIVE (RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO)	39.805	28.750
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 2016-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)	-	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	-	-
Totale Risorse variabili soggette al limite	56.953	29.282
Risorse variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	-	21.443
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-	-
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	-	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ^{(5) (7)}	-	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽⁶⁾	-	-
INCENTIVI TRIBUTARI - LEGGE n.145/2018 - ART.1 COMMA 1091	-	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)	-	-
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	-	21.443
TOTALE RISORSE VARIABILE	56.953	50.725
TOTALE	114.867	113.738
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	114.867	85.832 #####
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018	1.722	27.907
	Consistenza	Importo totale
Personale al 31/12/2018	51,00	
Personale al 20/04/2020	48,00	
Personale al 31/12/2020	45,00	
	51,00	
Importo fondo pro capite al 31/12/2018	0	0
Fondo pro capite al 31/12/2020	0	0